



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
- VISTO il D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.12;
- VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
- VISTO il D.P. 27 febbraio 2013, n. 854 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO il D.D.G. n. 306433 del 20.9.2011 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale l'Albo dei formatori interni;
- VISTO l'art. 3 del D.D.G. n. 306433 del 20.9.2011 relativo ai requisiti richiesti per effettuare prestazioni didattiche e di testimonianza;
- VISTO il D.D.G. n. 4500 del 26.6.2012, pubblicato sulla GURS del 20.7.2012, con il quale sono stati iscritti all'Albo dei formatori interni i dirigenti e i funzionari direttivi che hanno presentato istanza per farne parte e sono stati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti;
- CONSIDERATO che si rinvergono in seno all'Amministrazione regionale professionalità di rilievo anche tra dirigenti e funzionari con diploma di laurea non magistrale e privi di laurea, ma in possesso di lunghe e qualificate esperienze professionali o che hanno già effettuato significative attività formative comprovate da idonea certificazione;
- RITENUTO opportuno ampliare l'offerta formativa proveniente da dirigenti e funzionari interni dell'Amministrazione regionale anche alla luce dell'esito positivo delle esperienze realizzate;

DECRETA

ART.UNICO -Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.D.G. n. 306433 del 20.9.2011 si stabilisce che il possesso dei requisiti per effettuare prestazioni didattiche e di testimonianza nell'ambito della formazione interna, in relazione a ciascun specifico settore di conoscenza, è desumibile anche dal titolo di laurea di primo livello (triennale) e, in mancanza della laurea, dall'aver ricoperto per almeno 8 anni consecutivi incarichi di natura direttiva formalmente conferiti o dall'aver svolto significativa attività formativa documentata da certificati di competenza idonei secondo la normativa vigente o, per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dai criteri di qualificazione della figura del formatore contenuti nel Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Palermo, 22/03/2013

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dott.ssa Luciana Giammanco